

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Discussione sul progetto di legge per estendere all'isola di Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulla caccia — Emendamento all'articolo 1 del progetto modificato dall'ufficio centrale proposto dal ministro dell'interno, ed aggiunta al medesimo del relatore Di Vesme — Approvazione dell'intero progetto in un coll'aggiunta ed emendamento suddetti — Discussione ed approvazione dei progetti di legge: per acquisto di poderi dall'Ordine Mauriziano, ed alienazione dei medesimi a profitto delle finanze; per lo stabilimento di uno scivolo sul binario di congiunzione della stazione di Sampierdarena coi magazzini dei fratelli Cambiaso — Presentazione di due progetti di legge — Comunicazione del trattato di commercio e navigazione tra la Sardegna e la Repubblica del Paraguay.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor Paolo De Scalzi, a nome della Società anonima *Cassa di credito ipotecario*, d'una quantità di copie dello statuto di essa Società.

2° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Sassari di vari esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione del 1853.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERE ALLA SARDEGNA LE LEGGI VIGENTI IN TERRAFERMA SULLA CACCIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione sul progetto di legge per estendere all'isola di Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulla caccia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1495 e 1496.)

La parola è al signor ministro dell'interno.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Io veramente non ho alcuna difficoltà di accettare in massima le modificazioni proposte dall'ufficio centrale; però mi sembra che l'articolo 1° del progetto dell'ufficio medesimo dovrebbe essere formulato in altri termini.

Stando al tenore dell'articolo 1° proposto, ne seguirebbe che si debbano pubblicare nell'isola di Sardegna le regie patenti del 1836, 1844, 1846 semplicemente in quelle parti che sarebbero ancora in vigore, che non sarebbero state derogate da qualche altra legge. Ora mi sembra che, trattandosi di pubblicazioni, si debba pubblicare la legge intera senza alcuna mutilazione, stabilendo che debbano aver forza di legge quelle patenti che si vennero pubblicando, salvo che in quelle parti in cui fossero specialmente derogate, oppure derogate da una legge generale.

Quindi io crederei che sia più conveniente formulare l'articolo 1° in questi termini:

« Saranno pubblicate nell'isola di Sardegna le RR. LL. PP. del 29 dicembre 1836, quelle del 16 luglio 1844 e quelle del 1° luglio 1845 sull'esercizio della caccia. »

E poi un'alinea in questi termini:

« Le dette RR. LL. PP. vi avranno forza di legge nelle parti non state derogate con la legge del 26 giugno 1853, ed eccettuato il primo alinea dell'articolo 3 delle RR. LL. PP. del 29 dicembre 1836 e l'articolo 1° di quelle del 16 luglio 1844. »

L'articolo 2 sarebbe poi espresso nei termini stessi in cui venne proposto dall'ufficio centrale.

Se esso aderisce a questa formola, ripeto di non avere alcuna difficoltà di assentire al progetto da lui proposto.

DI VESME, relatore. L'ufficio anch'esso non ha alcuna difficoltà di accettare in massima le modificazioni proposte dal signor ministro dell'interno. Dico in massima, perchè essendosi udito soltanto il tenore delle parole, può essere che qualche voce vada più o meno modificata.

Oltre che l'ufficio avrebbe ad aggiungere ancora un'eccezione a quelle già fatte, nell'articolo ove si dice che le patenti del 1844 saranno pubblicate, ad eccezione dell'articolo 1°, deve leggersi: « degli articoli 1 e 12. » Mutando il tenore della legge, deve aggiungersi dunque: « l'articolo 12 e quelli che non saranno in vigore. »

L'articolo 12 è concepito in questi termini:

« La caccia coi segugi, coi levrieri o con altri cani da corsa non potrà incominciare che dal 15 di ottobre di ciascun anno. »

Non si era espressamente eccettuato quest'articolo perchè pareva la cosa abbastanza espressa coll'eccezione dell'articolo 1°. Ma trovandosi una disposizione speciale nelle patenti del 1844, parve meglio che nell'eccezione fosse quest'articolo nominato.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. La stessa modificazione dell'articolo 1° è d'altronde anche meglio spiegata dall'articolo 2°.

DI VERME, relatore. Muterei volentieri un'espressione: invece di dire *eccettuato, ecc.*, direi: *e nelle parti non state derogate.*

**DELEGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA NOMINA
DI UN COMMISSARIO DEL BILANCIO.**

PRESIDENTE. Nel mentre che si formola l'articolo che deve essere sottoposto a discussione, devo far conoscere alla Camera che, per la grave perdita da noi fatta del compianto nostro collega il generale Bava, si rende vacante un posto nella Commissione del bilancio, nella quale egli da più anni aveva prestata la sua opera. È quindi necessario che si proceda alla sua surrogazione.

Parmi che il senatore Alfieri abbia chiesta la parola.

ALFIERI. Non aveva altro a dire che appunto per questa morte, da noi tutti così giustamente deplorata, era rimasto vacante un posto di membro della Commissione dei bilanci, e che per la distribuzione del lavoro sarebbe convenientissimo che vi fosse supplito colla delegazione di un nuovo membro.

Già negli anni scorsi il Senato aveva deliberato che una Giunta dovesse nominarsi alla Commissione dello studio preparatorio dei bilanci. La Giunta che si faceva di quattro senatori non sarebbe più necessaria nello stesso numero, perchè il numero dei bilanci è in quest'anno diminuito; tuttavia, perchè questo lavoro preparatorio potesse essere spinto colla desiderata alacrità, sarebbe bene che la Commissione medesima non restasse priva di uno de' suoi membri.

Io pregherei quindi il Senato di voler provvedere acciò questa nomina sia fatta come nell'anno scorso, delegando al presidente di provvedere al completamento della Commissione, oppure in quell'altra maniera che il Senato crederà opportuna.

PRESIDENTE. Lascio al giudizio della Camera di scegliere fra i due modi quello che crederà più acconcio: o di delegare al presidente la facoltà di surrogare un altro senatore al generale Bava, o di procedere nelle forme solite.

Chi crede che possa commettersi al presidente di delegare un surrogante al generale Bava, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

GIULIO, segretario, rimette al presidente l'articolo 1° della legge riguardante la caccia, formulato dal ministro dell'interno d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Essendosi la discussione aggirata unicamente sulla diversa forma a darsi all'articolo 1° della legge, non credo sia necessaria una formale chiusura della discussione generale, e si possa senza più procedere alla discussione separata degli articoli.

Ho dunque l'onore di leggere l'articolo 1° nel modo in cui ne fu intesa la compilazione tra l'onorevole ministro dell'interno e l'ufficio centrale:

« Art. 1. Saranno pubblicate nell'isola di Sardegna le RR. PP. del 29 dicembre 1836, quelle del 16 luglio 1844 e quelle del 1° luglio 1845 sull'esercizio della caccia.

« Le dette RR. LL. PP. vi avranno forza di legge nelle parti non state derogate con la legge del 26 giugno 1853, ed eccet-

tuato il primo alinea dell'articolo 3 delle RR. PP. del 29 dicembre 1836 e gli articoli 1 e 12 di quelle del 16 luglio 1844. »

(È approvato.)

« Art. 2. I Consigli provinciali della Sardegna, da convocarsi all'uopo anche appositamente, fisseranno ogni anno l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive provincie, rimanendo però interdetta nei tempi e luoghi designati dai regolamenti vigenti nell'isola.

« Nel caso contemplato dall'articolo 207 della legge 7 ottobre 1848 sull'organizzazione dei comuni e delle provincie che il Consiglio provinciale non possa deliberare per mancanza di numero, la facoltà suddetta verrà esercitata dall'intendente della provincia.

« Le notificazioni relative saranno pubblicate in cadun comune almeno dieci giorni prima che debba avere effetto. Gli intendenti delle provincie limitrofe dovranno trasmettersi le rispettive determinazioni onde siano portate a conoscenza del pubblico. »

(È approvato.)

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PER ACQUISTO DI BENI DELL'ORDINE
MAURIZIANO.**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per acquisto di poderi dell'Ordine Mauriziano ed alienazione dei medesimi a profitto delle finanze, della qual legge il rapporto fu già da più giorni distribuito. (Vedi vol. Documenti, pag. 1268.)

Dichiaro aperta la discussione generale, notando che, come già altre volte si fece in casi simili, chi volesse fare osservazioni sulle clausole del contratto deve prevalersi della discussione generale, altrimenti il contratto annesso alla legge deve intendersi approvato con essa; quindi non sottoporro a votazione che i soli articoli della legge.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di leggere gli articoli medesimi:

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 15 marzo 1854 seguita tra le finanze dello Stato ed il sacro Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro in ordine alla vendita da questo a quelle dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti. »

(È approvato.)

« Art. 2. In conformità a quanto viene in detta convenzione stabilito, il Governo cederà all'Ordine Mauriziano una rendita redimibile di lire 105,000 al 5 per cento, la quale sarà emessa in aumento della rendita di creazione del 12-16 giugno 1849, con decorrenza dal 1° luglio 1854. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12-16 giugno 1849. »

(È approvato.)

« Art. 4. La convenzione di cui all'articolo 1° verrà ridotta in atto pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le finanze dello Stato sono autorizzate a vendere i summentovati tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino, con quella dotazione d'acqua che sarà riconosciuta necessaria alla lodevole irrigazione dei tenimenti stessi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Tale vendita si farà ai pubblici incanti, e nel caso di deserzione dei medesimi, il ministro delle finanze potrà operarla a trattativa privata con tutte quelle cautele che giudicherà più atte a guarentigia delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 7. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNO SVIATOIO SULLA FERROVIA DI SAMPIERDARENA.

PRESIDENTE. Non resta che a discutersi la legge riguardante la concessione d'uno sviatoio sulla strada ferrata a Sampierdarena, della qual legge il rapporto fu pure già distribuito da più giorni, e sulla quale si premette pure che intendesi per approvata anche la convenzione relativa, qualora non si prenda la parola nella discussione generale, che dichiaro aperta.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di leggere gli articoli:

« Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 17 febbrajo 1854 tra le finanze dello Stato ed i marchesi Nicolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, in ordine allo stabilimento d'uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale convenzione avrà il pieno e l'intero suo effetto, previa la regolare sua riduzione in pubblico instrumento. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio per la legge prima, riguardante la estensione all'isola di Sardegna delle leggi vigenti nei regi Stati di terraferma sull'esercizio della caccia.

PROGETTI DI LEGGE: PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA SULLA FERROVIA DA ALESSANDRIA A NOVARA; PER L'APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE COL CAVALIERE NICOLAY; COMUNICAZIONE DEL TRATTATO COLLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso

a chiedere un credito supplementare di lire 50,000 per la costruzione di una linea telegrafica sul tronco della strada ferrata tra Alessandria e Novara. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1336.)

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge inteso ad approvare la convenzione fra le finanze dello Stato ed il cavaliere Paolo Antonio Nicolay. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 936.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione dei due progetti di legge, i quali verranno stampati e distribuiti.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli esteri.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare e comunicare al Senato il trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione concluso all'Assunzione il 4 marzo 1853 fra la Sardegna e la repubblica del Paraguay.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro degli esteri della presentazione e comunicazione di questo trattato.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio della prima legge annunziata.

Risultato della votazione:

Votanti 59
Voti favorevoli 56
Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

Si passa al secondo squittinio, riguardante la legge per acquisto di poderi dall'Ordine Mauriziano.

Risultato della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 48
Voti contrari 9

(Il Senato adotta.)

Si passa al terzo squittinio, riguardante la legge per lo sviatoio di Sampierdarena.

Risultato della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 56
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.